

Espressioni sconvenienti ed offensive - Consiglio Nazionale Forense , sentenza del 25 settembre 2017, n. 136

Il diritto-dovere di difesa non giustifica l'uso di espressioni sconvenienti ed offensive

Benche' l'avvocato possa e debba utilizzare fermezza e toni accesi nel sostenere la difesa della parte assistita o nel criticare e contrastare le decisioni impugnate, tale potere/dovere trova un limite nei doveri di probita' e lealta', i quali non gli consentono di trascendere in comportamenti non improntati a correttezza e prudenza, se non anche offensivi, che ledono la dignita' della professione, giacche' la liberta' che viene riconosciuta alla difesa della parte non puo' mai tradursi in una licenza ad utilizzare forme espressive sconvenienti e offensive nella dialettica processuale, con le altre parti e il giudice, ma deve invece rispettare i vincoli imposti dai doveri di correttezza e decoro (Nel caso di specie, il professionista aveva riferito, nel corso del giudizio per il pagamento del suo compenso, una circostanza estranea all'oggetto del contendere ed ininfluyente ai fini del decidere, ma esclusivamente finalizzata a portare un ingiustificato ed ingiusto, discredito personale alla controparte).

Consiglio Nazionale Forense , sentenza del 25 settembre 2017, n. 136